



TRIBUNALE DI PISA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
AI DELEGATI ALLE VENDITE

In ragione dell'entrata in vigore, dalla data del 10.03.2016, del D.M. 15.10.2015 n.227 contenente nuove disposizioni sulla liquidazione dei compensi dei Delegati alla vendita, e ritenuta l'applicabilità di tali disposizioni per le procedure in cui l'attività del Delegato non risulti esaurita, si invitano i Delegati a predisporre la richiesta di liquidazione dei compensi in conformità alle disposizioni del D.M. 227/2015, con espressa indicazione del prezzo al quale è avvenuta l'aggiudicazione o assegnazione. Poiché l'art.2 comma 7° del D.M. 227/2015 prevede che la metà dei compensi dovuti per la fase del trasferimento sia posta a carico dell'aggiudicatario, si invitano i Delegati ad inserire negli avvisi di vendita il riferimento a tale disposizione e, per quanto riguarda le operazioni di vendita in corso, ad avvisare, in sede di verbale di apertura delle buste, gli offerenti di quanto stabilito dalla disposizione in esame.
Pisa, 19-03-2016

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Dr. Giovanni Zucconi

